



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 55/C.D.T. 03 DEL 11 SETTEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 11 Settembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 1/A

A.S.D. SAN GREGORIO (CT) avverso squalifica calciatore Strano Gabriele sino al 30/11/2012 - Gara Coppa Italia Eccellenza Misterbianco/San Gregorio del 25/08/2012 - C.U. N° 37 pubblicato il 28/08/2012.

Con appello spedito il 4 settembre 2012 a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società A.S.D. San Gregorio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo della quale il calciatore Strano Gabriele è stato squalificato fino al 30/11/2012 per grave atto di violenza nei confronti di un avversario.

Preliminarmente questa Commissione rileva che l'appello in questione è tempestivo pur trattandosi di una gara di Coppa Italia Eccellenza.

Infatti la riduzione dei termini di cui al C.U. n.44/A del 22 agosto 2012 della F.I.G.C. e 34 del 23 agosto 2012 del Comitato Regionale Sicilia ha effetto solo per quei procedimenti che *possono avere incidenza sul risultato delle gare*, con la conseguenza che per i

procedimenti che non vanno ad inficiare il risultato della gara trovano applicazione i normali termini di cui al CGS.

Nel merito l'appello non può trovare accoglimento in quanto esso si appalesa inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS, poichè redatto in forma assolutamente generica atteso che la reclamante, pur ammettendo i fatti nella loro intrinseca gravità (il calciatore Strano colpiva un giocatore avversario dapprima con un calcio alla gamba e successivamente con pugni al volto e calci all'addome), si limita a chiedere clemenza senza addurre alcuna motivazione specifica in ordine alla chiesta riduzione della pena, che in ogni caso risulta congrua in relazione ai fatti posti in essere dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 2/A

A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME) avverso squalifica dell'allenatore Ferrara Pasquale sino al 5/10/2012 - Gara Coppa Italia Promozione Sacro Cuore Milazzo/Igea Virtus Barcellona del 03/09/2012 – C.U. N° 47 del 04/09/2012.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Igea Virtus Barcellona, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo della quale l'allenatore sig. Ferrara Pasquale è stato squalificato fino al 5 ottobre 2012 "per grave contegno offensivo nei confronti del direttore di gara".

L'appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

I rapporti del Direttore di gara e degli assistenti arbitrali, come è noto, costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

Talil rapporti descrivono in maniera puntuale le frasi gravemente offensive profferite dall'allenatore nei confronti del direttore di gara.

Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una riduzione della sanzione, che peraltro appare congrua e proporzionata alla fattispecie.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'11/09/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**